

April 22, 2020

INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha pubblicato il « **Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione** » (disponibile qui).

Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 ed evitare il rischio di nuovi contagi nei luoghi di lavoro, come noto sarà necessario adottare misure graduali e adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro.

In tale contesto si inserisce il documento tecnico stilato dall'INAIL che ha lo scopo di fornire elementi tecnici di valutazione per la graduale riapertura delle aziende nella fase 2. Infatti, come preannunciato dal Governo, la progressiva riapertura delle attività commerciali e produttive sarà necessariamente accompagnata da adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal fine, il documento dell'INAIL classifica il rischio di contagio nei luoghi di lavoro secondo tre variabili:

- **esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Queste variabili vengono messe in relazione a diversi livelli di rischio per ciascuna attività lavorativa e il risultato finale determina la collocazione del settore coinvolto. In questo modo vengono ad esempio considerati:

1. a **rischio alto** farmacie, forze dell'ordine, sanità e assistenza sociale, agenzie funebri, parrucchieri;
2. a **rischio medio-alto** risultano i manutentori, corrieri, addetti alle mense, camerieri, ecc.;

3. a **rischio medio-basso** i lavoratori impegnati in attività artistiche, sportive o di intrattenimento, cassieri, operai edili, operatori ecologici, istruzione;
4. e infine sono considerate a **rischio basso** agricoltura, silvicoltura e pesca, attività manifatturiere, costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di motocicli e autoveicoli, trasporto e magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività professionali scientifiche e tecniche, amministrazione pubblica e difesa.

L'Istituto precisa tuttavia che l'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati «è da considerarsi come **orientativa** per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria» mentre è evidente che «le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a **specifiche complessità**».

Sulla base di questa classificazione dei rischi, il documento dell'INAIL contiene alcune linee guida atte a prevenire e mitigare il rischio di contagio per i lavoratori all'interno delle aziende. Le misure di salute e sicurezza richiamate dal documento riprendono in buona sostanza le misure già contenute nel «**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**» stipulato dalle parti sociali il 14 Marzo 2020 (si veda il precedente alert disponibile qui).

In quest'ottica, l'Istituto sottolinea il necessario coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale -ossia medico competente, RSPP, RLS/RLST- nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle misure di prevenzione e protezione. Tali misure evidenziano inoltre la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Tra le misure di prevenzione, l'INAIL richiama in particolare le (1) **misure organizzative**, (2) **le misure di prevenzione e protezione** e (3) **le misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemiologici**.

1. Misure organizzative

Per la progressiva riattivazione del ciclo produttivo appare imprescindibile un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso la rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi. In particolare, si evidenzia:

- **la gestione degli spazi di lavoro**, che vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi (l'INAIL propone ad esempio l'introduzione di barriere separatorie con pannelli in plexiglass, una ventilazione continua degli ambienti e una limitazione degli spostamenti all'interno dell'azienda);
- **l'organizzazione e l'orario di lavoro**, ove si ripropone l'utilizzo del lavoro agile (c.d. smart-working), nei casi in cui sia compatibile con la mansione del lavoratore, e la previsione di orari differenziati al fine di ridurre il numero di persone presenti in azienda ed orari scaglionati nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori per evitare assembramenti.

2. Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio, disciplinati dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., l'Istituto propone l'adozione di misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al Covid-19 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria. Queste misure riguardano in particolare:

- **l'informazione e la formazione** dei lavoratori;

- **misure igieniche e di sanificazione degli ambienti aziendali;**
- **l'utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)** per le vie respiratorie;
- **la sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili.**

3. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemiologici

Infine, per contrastare il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, e quindi per evitare di vanificare i sacrifici fatti ad oggi, l'INAIL richiama la necessità di **rafforzare tutte le misure di igiene** e di attuare la procedura del **controllo della temperatura corporea sui lavoratori** prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui già al citato Protocollo condiviso dalle parti sociali il 14 Marzo 2020.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com